



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

### IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i;

Visto il D.P.R. 26 Novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art.1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296," così come modificato dal D.P.R. 2/07/2009 n. 91 e in particolare l'art. 17 comma 3 lett. h) e l'art. 18 comma 1 lett. l);

Vista la richiesta di autorizzazione ad alienare parte dell'edificio denominato "Ex Monte Granatico" sito nel Comune di Baradili, in via Municipio, censito al catasto al N.C.E.U. Foglio 8, Mapp. 146 sub.2, inoltrata in data 01.10.2012 dal liquidatore della Cassa Comunale di Credito Agrario, Ente proprietario dell'immobile sopradescritto;

Considerato che l'immobile in questione, è stato dichiarato di interesse culturale con D.D.R. n. 161 del 12.09.2011, decreto trascritto il 26.01.2012 presso la competente Agenzia del Territorio-Servizio pubblicità immobiliare (N. Reg. Gen. 391, N.Reg. Part. 281);

Vista la destinazione d'uso in atto e visto l'art. 56 comma 1, lett. b del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.;

Considerato che sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'istanza di cui sopra, dall'alienazione dell'immobile non deriva un danno alla conservazione o al pubblico godimento del bene medesimo;

Acquisito il parere n. 9590 del 12.06.2013 della competente Soprintendenza BAPSAE;

Tutto ciò premesso e richiamato il sottoscritto Direttore Regionale-

### AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 56 del citato D.Lgs 42/2004, l'alienazione del bene indicato con le seguenti condizioni:

1. La destinazione d'uso futura dovrà essere tale da garantire la conservazione dell'immobile senza compromettere la lettura dei caratteri costruttivi dell'edificio;
2. I progetti di manutenzione, restauro conservativo e delle opere di qualunque genere nonché ogni eventuale cambio di destinazione d'uso devono essere sottoposti all'approvazione preventiva della competente Soprintendenza BAPSAE.

Si rammenta l'osservanza dell'art. 59 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. relativo alla denuncia di trasferimento definitivo della proprietà, che dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza BAPSAE.

La presente autorizzazione sarà notificata, in via amministrativa alla parte alienante e, ai sensi dell'art. 55-bis comma 1 del D.Lgs 42/04 e s.m.i., le prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa e saranno trascritte, a cura della Soprintendenza BAPSAE, nei registri immobiliari.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma della D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

DS

N. 88 del 21 GIU. 2013

IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott.ssa *M. Assunta Lorrà*

